

# TI\_GERICHTE 32.2024.90 vom 21. Oktober 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-10-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2024.90](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2024.90)

FR: TI\_GERICHTE 32.2024.90 du 21 octobre 2024

IT: TI\_GERICHTE 32.2024.90 del 21 ottobre 2024

## Regeste

Assicurata contesta l'inizio del diritto alla rendita fissato dall'Ufficio AI ex art. 29 cpv. 1 LAI (domanda tardiva), sostenendo che non aveva fatto richiesta prima non sapendo che, quale indipendente, poteva farlo. Ritenuta la motivazione non rilevante, conferma della citato articolo

## Erwägungen

### E. 1

e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI. Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti: Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti: - in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021: - prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021, - modifica del grado d'invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI; - in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente: - prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022". Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l'asserita invalidità e l'eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l'eventuale diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore dal 1° gennaio 2022. Nell'evenienza concreta, come verrà detto in seguito, trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita è sorto il 1° luglio 2024 e sono quindi applicabili le norme in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGa, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGGA) almeno al 40%. In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità. Con il nuovo art. 28 b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2). Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI "il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGGA ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. (sottolineature del redattore). Nella DTF 142 V 550 consid. 3.2, ripresa nella STF 9C\_60/2017 del 21 marzo 2017 al considerando 3.3, il Tribunale federale ha evidenziato come all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e all'art. 29 cpv. 1 LAI siano previsti due diversi tipi di termini di attesa. Il termine annuale menzionato all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI concerne il presupposto materiale del diritto alla rendita, mentre il termine di sei mesi previsto nell'art. 29 cpv. 1 LAI ha natura meramente formale di diritto procedurale. Tali termini hanno due funzioni completamente diverse: quello annuale è un presupposto materiale del diritto e riferito all'incapacità al lavoro, quello semestrale ha natura formale ed è riferito al momento in cui può nascere al più presto il diritto alla rendita (sottolineatura del redattore). Il marg. 2222 della Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità (CIRAI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2022, prevede che " Il diritto alla rendita nasce al più presto sei mesi dopo la presentazione della richiesta (DTF 142 V 547; sentenza del TF 9C\_655/2015 del 14 dicembre 2015), se a quel momento l'evento assicurato è insorto (N. 1200 segg.)". Il marg. 2225 CIRAI, stato 2024, dispone: " In ogni caso, il diritto alla rendita sorge al più presto trascorsi sei mesi dalla presentazione della richiesta di prestazioni AI (sentenza del TF 8C\_544/2016 del 28 novembre 2016). Se una persona assicurata si annuncia all'ufficio AI più di sei mesi dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa o del periodo di attesa, la domanda è tardiva e la persona interessata perde il diritto alla rendita per ogni mese di ritardo." Infine,

il marg. no. 2226 CIRAI, nella versione valida dal 1° gennaio 2024, stabilisce: " La domanda non è tardiva se in occasione di una prima domanda l'amministrazione non si è accorta di un diritto alla prestazione debitamente rivendicato e non ha preso alcuna decisione in merito. Se la persona assicurata si annuncia di nuovo in un secondo tempo, il pagamento delle prestazioni arretrate sottostà ad un termine assoluto di perenzione di cinque anni, calcolato retroattivamente dal momento della seconda domanda (art. 24 cpv. 1 LPGa; Pratique VSI 1997 pag. 186). Esempio Un assicurato aveva chiesto nel maggio del 2015 dei mezzi ausiliari AI, che gli erano stati accordati. Sebbene dagli atti risultasse evidente che l'assicurato avrebbe anche potuto avere diritto a una rendita, l'ufficio AI non aveva esaminato la questione. Nel maggio del 2021, l'assicurato inoltra una nuova domanda chiedendo espressamente la rendita. Le condizioni risultano soddisfatte già nel febbraio 2014, ragion per cui la rendita può essergli accordata dal maggio 2016 (cinque anni, retroattivamente, a contare dalla nuova domanda)." 2.5. Nel caso in esame, come visto, avendo l'Ufficio AI accertato un'incapacità al lavoro completa in tutte le attività dal 1° aprile 2018, scaduto il termine di attesa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), il 1° aprile 2019 è insorta l'invalidità. Siccome l'assicurata ha presentato la domanda di prestazione nel gennaio 2024, il diritto alla rendita è nato, trascorsi sei mesi, dal 1° luglio 2024, così come prescritto dall'art. 29 cpv. 1 LAI. La ricorrente rileva sostanzialmente che, non avendo in passato avuto diritto ad indennità perdita di guadagno per malattia poiché lavoratrice indipendente, non si era annunciata all'AI. A seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute, solamente all'inizio del 2024 ha inoltrato la domanda di prestazioni. Essa conclude che "(...) non essendo responsabile dell'inoltro intempestivo della richiesta, ne discende che il primo versamento delle indennità deve risalire al momento dell'insorgenza dell'invalidità e non al momento dell'inoltro della domanda come erroneamente stabilito in prima istanza" . A torto. Il TF ha rilevato che scopo dell'art. 29 cpv. 1 LAI introdotto con la 5a revisione dell'AI, è quello di rafforzare l'incentivo per gli assicurati a iscriversi all'assicurazione per l'invalidità il più presto possibile, al più tardi sei mesi dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa, in particolare per poter avviare le misure di integrazione in un momento in cui la probabilità della loro efficacia è ancora significativamente più alta che non più tardi (DTF 138 V 475 consid.3.2.1 citato da Gerber, in: IVG, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Die Renten (Art. 28-41), 2022, Art. 29 N 16 f.). In questo contesto, le ragioni per cui l'assicurata non ha inoltrato tempestivamente la domanda di prestazioni non sono di rilievo. Del resto, il caso in esame non rientra nella casistica di cui al marg. 2226 CIRAI. Visto quanto sopra, correttamente l'Ufficio AI ha posto l'assicurata al beneficio della rendita a partire dal 1° luglio 2024. Il ricorso va pertanto respinto. 2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell'art. 83 LPGa in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGa nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell'insorgente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.